

L.R. LIGURIA 1-4-2014 n. 8 (ARTT. 10 e 11)

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

Articolo 10 *Titoli abilitativi di pesca* ⁽²⁴⁾.

1. I titoli abilitativi all'esercizio della pesca sono di cinque tipi:

a) tipo A: licenza di pesca che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell'allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

b) tipo B: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;

c) tipo C: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;

d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;

e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa ⁽²⁰⁾.

3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e al superamento di un esame di abilitazione ⁽²¹⁾.

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore, la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo", nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza.". La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all'articolo 13 ⁽²²⁾.

5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](#) (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura

"apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.

7. La Regione tiene appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive ⁽²³⁾.

(20) Comma così sostituito dall' [art. 91, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.».

(21) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(22) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(23) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(24) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1244](#).

Articolo 11 *Validità dei titoli abilitativi di pesca.* ⁽²⁷⁾

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.

2. La Giunta regionale disciplina i permessi temporanei di pesca di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e).

3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.

4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Regione gli eventuali cambiamenti di residenza ⁽²⁵⁾.

5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa ⁽²⁶⁾.

(25) Comma così modificato dall' [art. 92, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(26) Comma così sostituito dall' [art. 92, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A, le province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.».

(27) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1244](#).